

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (66)551

Vol. 1966/0129

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMUNITA ECONOMICA EUROPEA

COMMISSIONE

COM(66) 551 def.

Bruxelles, 21 dicembre 1966

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativo all'applicazione ai dipartimenti francesi d'oltremare
del regolamento n. 160/66/CEE del Consiglio del 27 ottobre 1966,
relativo all'instaurazione di un regime di scambi per talune
merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(66) 551 def.

MOTIVAZIONE

In data 27 ottobre 1966 il Consiglio ha adottato - sulla base degli articoli 14, paragrafo 7, 28, 92 - 94, 11 - 113 e 235 del Trattato - il regolamento n. 160/66/CEE relativo all'istituzione di un regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

Un certo numero di disposizioni del suddetto regolamento, e in particolare quelle dell'articolo 14, concernenti la limitazione delle restituzioni all'esportazione che possono essere accordate per le merci cui si riferisce il regolamento stesso non rientrano né nel quadro delle "disposizioni particolari e generali" previste dall'articolo 227, paragrafo 2 del Trattato, né in quello delle decisioni prese dal Consiglio in esecuzione di tale articolo. Pertanto, nei dipartimenti francesi d'oltremare le disposizioni in oggetto potranno essere applicate solo qualora il Consiglio decida in tal senso alle condizioni previste dal summenzionato articolo 227, paragrafo 2. Si osserva al riguardo che è importante che il regime di scambi istituito dal regolamento del Consiglio sia applicabile in tutte le sue parti anche nei dipartimenti francesi d'oltremare in particolare allo scopo di evitare che gli esportatori della CEE si trovino in condizioni diverse di concorrenza sui mercati dei Paesi terzi, a seconda della parte del territorio della Comunità in cui siano stabiliti.

Tale è l'oggetto della presente proposta di decisione.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa all'applicazione ai dipartimenti francesi d'oltremare del regolamento n. 160/66/CEE del Consiglio del 27 ottobre 1966, relativo all'instaurazione di un regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 227,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che, avuto riguardo al loro oggetto, un certo numero di disposizioni del regolamento n. 160/66/CEE del Consiglio del 27 ottobre 1966, relativo all'instaurazione di un regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, e in particolare le disposizioni dell'articolo 14 relativo alla limitazione delle restituzioni che possono essere accordate all'esportazione verso i Paesi terzi delle merci oggetto del regime di scambi istituito dal predetto regolamento, non sono applicabili di pieno diritto ai dipartimenti francesi di oltremare;

Considerando che è necessario che le suddette disposizioni possano essere applicate nei suddetti dipartimenti francesi d'oltremare, in particolare allo scopo di mettere tutti gli esportatori della Comunità in condizioni di concorrenza identiche sui mercati dei Paesi terzi,

.../...

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regolamento n. 160/66/CEE del Consiglio del 27 ottobre 1966, relativo all'instaurazione di un regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, è integralmente applicabile ai dipartimenti francesi d'oltremare.

Articolo 2

La presente decisione è destinata a tutti gli Stati membri.

Bruxelles,
Per il Consiglio
Il Presidente